

pec

COMUNE DI TRE VILLE
Servizio Tecnico
via Roma, 4/A fraz. Ragoli -
38095 TRE VILLE - TN
tel 0465/321133
fax 0465/324457
E-mail: daniele.maffei@comunetreville.tn.it



ORDINANZA
n. 20/2022

Comunità Regole Spinale Manez
Prot. 2022000807

Data 21-04-2022 Ora 09:29



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 15/2022 DI DATA 25.03.2022 DI TEMPORANEA DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA LOCALITA' VALLESINELLA

IL SINDACO

PRESO ATTO che con Ordinanza n. 15/2022 di data 25.03.2022, veniva istituita la seguente disciplina del transito sulla strada di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella:

- Revoca della propria ordinanza: n. 93/2021 di data 29.11.2021.
- Interdizione del transito veicolare e pedonale a partire dalla stanga posta alla fine del centro abitato di Palu' di Madonna di Campiglio, ad esclusione delle seguenti categorie:
 - veicoli dell'impresa Turri Michele;
 - personale di servizio (forestali, vigili urbani, agenti di pubblica sicurezza, dipendenti comunali).

ACCERTATO che gli interventi di esbosco programmati dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez sono stati parzialmente attuati ed alla data odierna risultano sospesi.

CONSIDERATO che nei giorni 20, 21 e 22 aprile, in osservanza ad accordi e convenzioni in essere, l'ente Parco naturale Adamello-Brenta eseguirà un intervento di pulizia della carreggiata stradale e sovrastanti camminamenti.

PRESO ATTO che vi sono numerose richieste di accesso alla vallata da parte di escursionisti e cittadini interessati a raggiungere la località Vallesinella bassa durante il fine settimana.

RITENUTO di revocare la propria precedente ordinanza n. 15/2022 consentendo la libera circolazione sulla strada comunale di accesso alla Vallesinella, a partire dal giorno sabato 23 aprile 2022.

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett b) e l'art. 7, comma 1 lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, che attribuiscono ai comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze di circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 lettera a) e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 62 "Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa **la revoca della propria ordinanza: n. 15/2022 di data 25.03.2022 a partire dal giorno 23 aprile 2022 e istituzione della libera circolazione sulla strada di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella.**

DISPONE

Il Servizio tecnico comunale dovrà farsi carico della rimozione della segnaletica di interdizione del transito.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

AVVERTE

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO
Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez – info@regolespinalemanez.it
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio - sttn532360@carabinieri.it
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio – vvfmdc@gmail.com
- Alla PAT Servizio Foreste - serv.foreste@pec.provincia.tn.it
- Al Parco naturale Adamello-Brenta – info@pnab.it
- Alla società Vallesinella s.a.s - rifugio.vallesinella@gmail.com
- Al Rifugio Casinei – prarodont@snowfood.it
- Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei - info@rifugiobrentei.it
- Al Rifugio Tuckett e Sella – rifugiotuckett@gmail.com
- Al Rifugio Alimonta - info@rifugioalimonta.it

UTC/dm

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it